

**Protocollo Operativo  
tra Comunità Educative/Familiari/d'Accoglienza**

*e*

**Comune di Parma**

**Settore Sociale - Servizi Diretti**

**INDICE**

- *La Comunità nel sistema integrato dei servizi* *pag. 3*
- *Il compito del Servizio Sociale* *pag. 6*
- *Obiettivi del protocollo d'intesa* *pag. 8*
- *Modalità di raccordo tra la comunità educativa/familiare/di accoglienza ed il Servizio Sociale* *pag. 9*
- *Raccordi istituzionali* *pag. 15*
- *Riferimenti normativi* *pag. 16*

**La Comunità nel sistema integrato dei servizi**

Nel delineare, in un sistema di rete, i rapporti tra le comunità educative, famigliari e di accoglienza che, nell'ambito della tutela dei diritti del minore e del sostegno alla famiglia, operano da tempo sul territorio in stretta sinergia con l'Ente Locale, occorre rifarsi al principale riferimento normativo costituito dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali". La legge prevede espressamente che gli enti locali, le regioni e lo Stato riconoscano ed agevolino il ruolo di tutti gli organismi del terzo settore che operano nell'ambito dei servizi sociali "nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Si attribuisce a tali organismi, cui le comunità in larga parte appartengono e di cui sono espressione, un ruolo di soggetti sociali che partecipano attivamente alle diverse fasi della "progettazione e realizzazione degli interventi": gli organismi del terzo settore, radicati nel tessuto della comunità locale, per le loro competenze ed esperienze concorrono ad interpretare le esigenze dei cittadini e a costruire l'offerta degli interventi e dei servizi, nel quadro degli obiettivi del piano di zona dell'area territoriale di appartenenza.

Le comunità educative, famigliari e di accoglienza nascono e si definiscono come servizi della comunità locale che:

- *perseguono obiettivi che, nel rispetto degli statuti e delle finalità costitutive degli organismi di cui sono espressione, scaturiscono dalla lettura dei bisogni del territorio*

- si confrontano con le istituzioni locali per collegare la loro azione agli orientamenti programmatici in materia di politica sociale

- si propongono come risorse flessibili, capaci di rimodellarsi al variare nel tempo dei bisogni e delle esigenze locali e all'individuazione di nuovi bisogni.

Le Comunità per il loro legame con il territorio costituiscono, di fatto, anche un osservatorio specifico sui bisogni delle famiglie e dei bambini e ragazzi: Questo lavoro di interpretazione dei bisogni, non solo in chiave individuale, permette alla comunità di portare un contributo specifico al dibattito per individuare gli obiettivi, per programmare gli interventi e i servizi a livello di piano di zona.

Le Strutture, nel mettere a disposizione della comunità locale il proprio bagaglio di conoscenze e di esperienza, si rendono disponibili a raccogliere gli stimoli al cambiamento che emergono da questa riflessione sui bisogni a più ampio raggio, per rispondere anche all'esigenza di flessibilità del servizio già rilevata, indispensabile per non irrigidire la propria offerta: questo confronto con le istituzioni locali ed i servizi è anche una modalità per controllare la rispondenza del progetto educativo generale della comunità ai bisogni e alle attese del territorio.

La capacità di riprogettarsi da parte delle comunità e l'aggancio con il territorio consentono di gestire i rapporti con la comunità locale in senso dinamico, per assicurare ai ragazzi e alle famiglie accolte l'accesso ai servizi scolastici, sanitari, culturali, ricreativi, alle iniziative associative, alle risorse di formazione professionale e occupazionali per sostenere una reale integrazione nel tessuto sociale.

La Comunità educativa/familiare/di accoglienza si propone, dunque, di salvaguardare e tutelare i diritti del minore sostenendo il singolo e la famiglia:

- Assolvendo nel territorio di appartenenza alla doppia funzione di risorsa educativa per la popolazione minorile a maggior disagio o di sostegno alla genitorialità e di osservatorio sui problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, per contribuire allo sviluppo di interventi nuovi, anche preventivi, immaginando sé stessa come una struttura flessibile e competente che può rimodellarsi nel corso del tempo nel confronto con la domanda e le aspettative in campo educativo, che si manifestano nella comunità locale.
- *Adottando una metodologia di presa in carico dei minori e dei nuclei affidati che abbia a proprio fondamento la definizione di un progetto educativo individuale condiviso con i servizi del territorio, in modo da garantire al minore/al nucleo un tempo di permanenza in comunità strettamente indispensabile a modificare le problematiche di cui è portatore*

**La Comunità Educativa/Familiare** La legge 184/83 indica la famiglia affidataria come risorsa ottimale per l'accoglimento del minore temporaneamente allontanato dalla famiglia. La stessa legge prevede, in alternativa all'affidamento familiare, l'inserimento del minore in comunità e di fatto, per alcune specifiche situazioni, tale sistemazione risponde maggiormente ai bisogni del minore.

Nel fare esplicito riferimento alla Delibera Regionale per l'autorizzazione al funzionamento, che rappresenta la cornice normativa cui attenersi nella realizzazione e gestione di servizi residenziali alternativi all'affidamento familiare, occorre considerare la comunità educativa/familiare come una possibile risorsa all'interno di una rete complementare di servizi, affinché le risposte ai bisogni siano graduate alle specifiche esigenze della persona in difficoltà.

La Comunità è intesa come ambiente strutturato di vita, caratterizzato da un clima di relazioni significative, che permette ai minori la manifestazione di comportamenti differenziati ed autonomi e la realizzazione di progetti articolati ed individualizzati riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

In tale ambiente necessita la presenza di adulti sui quali "contare" che condividano necessità e bisogni dei minori, sia all'interno della comunità che, soprattutto, nei rapporti con la famiglia d'origine, il territorio, le strutture e le istituzioni con le quali necessariamente gli ospiti si devono confrontare.

Si assume in tal senso quanto contenuto nella delibera regionale relativa all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori che definisce:

- **la Comunità educativa** quale una struttura socioassistenziale residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti ai quali la famiglia non sia in grado di assicurare temporaneamente le proprie cure, o per i quali non sia possibile – per un periodo anche prolungato – la permanenza nel nucleo familiare originario.

- **la Comunità di tipo familiare** quale una struttura socioassistenziale residenziale destinata a minori, caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di due o più adulti che offrono ai minori un rapporto di tipo genitoriale ed un ambiente familiare sostitutivo.

**La Comunità d'accoglienza madre bambino.** La comunità di accoglienza madre bambino è una struttura residenziale destinata ad ospitare temporaneamente donne sole, in stato di gravidanza o con figli minori, in situazione di marginalità e disagio sociale, vittime di maltrattamento e violenza, con pregiudizio nella relazione genitoriale, prive spesso di significative reti parentali e/o amicali in grado di supportarle.

La comunità è intesa come ambiente strutturato di vita caratterizzato da un clima di relazioni significative in grado di garantire tutela ed assistenza, sostegno alla relazione madre – figlio e accompagnamento verso una autonomia sociale, lavorativa, economica ed abitativa della donna e del nucleo,.

All'interno della comunità opera personale qualificato, affiancato da volontari, che sulla base di un progetto individualizzato condiviso con la donna - protagonista attiva nella costruzione di tale percorso - affiancano la stessa ed i suoi figli, nei vari aspetti della vita quotidiana interna alla comunità e nei rapporti esterni con il territorio, le strutture e le istituzioni con le quali necessariamente si interagisce per la costruzione di un percorso di autonomia.

### **Il compito del Servizio Sociale**

I Servizi Diretti del Settore Sociale del Comune di Parma opera su 4 sedi territoriali attraverso unità di personale costituite da figure di assistente sociale e di educatore professionale, quest'ultimo anche attraverso risorse convenzionate per quanto attiene alla realizzazione di interventi educativi in appoggio domiciliare e nella gestione di incontri in "Luogo Neutro". All'interno dei presidi territoriali è inoltre presente la figura dello Psicologo.

***Il Servizio Sociale, nell'ambito dell'area Famiglia e Età Evolutiva, assolve ai seguenti compiti:***

#### **a) Assistenza sociale alla gravidanza e maternità**

- Consulenza e sostegno anche residenziale per donne gravide e/o con figli in situazioni di difficoltà o vittime di violenza
- Presa in carico educativa assistenziale di minorenni gravide in assenza di rete familiare
- Interventi socio economici.

#### **b) Assistenza sociale alle famiglie con figli**

- Consulenza e sostegno per difficoltà nello svolgimento dei compiti genitoriali e di cura , per problematiche connesse alla monogenitorialità o a conflitti di coppia riguardanti i figli.
- Assistenza e sostegno alla famiglia in relazione a situazioni di disabilità
- Assistenza domiciliare a carattere educativo
- Interventi socio economici

#### **c) Assistenza Sociale all'infanzia**

- Progetti di inserimento dei minori in situazioni di rischio familiare ed ambientale nei servizi educativi o di tempo libero, in attività e centri educativi diurni, in affidamento eterofamiliare, in comunità educative/familiari, in adozione.
- Attivazione di famiglie di appoggio o di affido eterofamiliare
- Attività di tipo valutativo e di indagine sociale su richiesta dell'Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e relativa Procura, Giudice Tutelare, Tribunale Civile) per situazioni di pregiudizio, abuso o abbandono nei confronti dei minori, per affidi giudiziari, per separazioni conflittuali dei genitori, per adozioni
- Attività di vigilanza e segnalazione agli organi giudiziari competenti delle situazioni di pregiudizio, nonché attuazione degli interventi connessi ai provvedimenti limitativi o di decadimento della potestà genitoriale, alle prescrizioni dei genitori, agli affidi e alle tutele attribuite all'Ente Locale, alle autorizzazioni al funzionamento di nuove strutture socio-assistenziali.

#### **d) Assistenza Sociale all'adolescenza**

- (Oltre agli interventi sopra descritti) progetti socio educativi individuali e di gruppo a valenza preventiva o riabilitativa in situazioni di disadattamento o devianza, con riferimento anche alla collaborazione con il Ministero di Giustizia per provvedimenti connessi al processo penale minorile
- progetti socio educativi propedeutici al lavoro o di sostegno all'autonomia sociale.

#### ***Obiettivi del protocollo d'intesa***

- tenuto conto delle necessità e delle problematiche provenienti dal territorio nell'ambito della tutela dei minori e del supporto alle famiglie in difficoltà nell'esercizio delle funzioni genitoriali;
- tenuto conto delle collaborazioni già in atto tra il Comune di Parma e le Associazioni, le Cooperative Sociali, gli Enti di assistenza per la gestione dei servizi e degli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie;
- considerata la necessità di individuare percorsi trasparenti nei rapporti tra il Comune di Parma, titolare delle funzioni di tutela ai minori e di sostegno alle famiglie in difficoltà, ed i soggetti del Terzo Sistema impegnati nella realizzazione degli interventi sociali;

- considerata le peculiarità delle singole Comunità educative/familiari/di accoglienza, così come previsto da statuti, regolamenti interni, progetti educativi generali richiesti dalla normativa regionale sull'autorizzazione al funzionamento e dalle convenzioni in essere;
- preso atto della costituzione di un tavolo di coordinamento tra l'Ente Locale ed i soggetti del Terzo Settore che, in collaborazione ed in sinergia con l'istituzione pubblica, gestiscono gli interventi di tutela e sostegno a favore dei minori e delle loro famiglie

si conviene concordemente di sancire in un protocollo operativo le modalità da attuarsi nella gestione degli interventi di cui sopra, con l'obiettivo di:

- definire la modalità di collaborazione tra il Servizio Sociale del Comune di Parma e le diverse Comunità del territorio;
- declinare le modalità organizzative ed i percorsi in relazione a:
  1. invio/accoglienza
  2. definizione del progetto sociale ed educativo
  3. realizzazione e gestione dell'intervento
  4. raccordi istituzionali, nell'ambito delle politiche sui minori e le famiglie, con la rete delle risorse del territorio

### ***Modalità di raccordo tra la comunità educativa/familiare/di accoglienza ed il Servizio Sociale***

#### **1. Invio presso la Comunità Educativa/Famigliare e la Comunità di Accoglienza**

Sulla base della normativa vigente in materia di competenza territoriale dei Servizi Sociali, vengono garantiti gli interventi a sostegno dei minori e dei nuclei in difficoltà, ai cittadini residenti nel Comune di Parma, sia italiani che stranieri (in possesso di regolare permesso di soggiorno). La diversa provenienza territoriale comporta l'assunzione degli oneri economici relativi agli interventi messi in atto, a carico del Comune in cui risulta essere o essere stato residente il minore/nucleo. Nei confronti dei rifugiati politici richiedenti asilo, delle donne straniere non residenti in stato di gravidanza, sono realizzati, da questo Servizio, appositi interventi di consulenza ed aiuto in collaborazione con l'AUSL.

Resta confermata la possibilità di assunzione diretta di oneri per eventuali inserimenti, quando in difetto di residenza attuale o pregressa in comuni italiani, nel Comune di Parma che resta ai sensi di legge l'unico riferimento

Due differenti modalità di processo caratterizzano gli inserimenti nelle comunità: **inserimenti programmati** dal Servizio sociale o in **inserimenti in emergenza**

### **Inserimento programmato:**

- Il servizio sociale professionale del territorio predispone un progetto nel quale si prevede l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine e suo inserimento in comunità o l'inserimento del nucleo madre/bambino in comunità, sulla base dei Decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria minorile o per intervento della Pubblica autorità ex Art. 403 o ancora sulla base del consenso espresso dagli esercenti la potestà genitoriali, nonché, nel caso di nucleo madre/bambino, sulla base di un percorso condiviso e concordato con lo stesso;
- Il Servizio Sociale del Comune di Parma per il tramite dell'Ufficio Strutture e Comunità Educative, mantenendo una conoscenza continuativa delle comunità presenti, del contesto sociale e di rete nel quale le stesse sono inserite, individua la Comunità che possiede i requisiti necessari per rispondere ai bisogni del minore o del nucleo (progetto educativo generale della comunità, target d'utenza, personale, rapporto educatore/minore, lontananza o vicinanza dalla residenza del minore, caratteristiche logistiche e organizzative, regolamento interno, opportunità offerte dal contesto di rete, retta giornaliera).
- La proposta d'inserimento viene formulata attraverso la redazione di una relazione sociale a cura dell'Assistente Sociale responsabile del caso, contenente gli elementi di contesto (storia sociale, situazione familiare attuale e pregressa, caratteristiche del nucleo, caratteristiche e bisogni del minore, motivo dell'inserimento, tempi previsti per l'inserimento e regolamentazione dei rapporti con altre figure/esterno, bisogni identificati e obiettivi dell'inserimento, prima indicazione sul percorso di sostegno alla famiglia); nel caso in cui il minore risultasse in carico anche al Servizio di Neuropsichiatria Infantile o Psicologia Clinica, la relazione verrà integrata dal profilo

psicologico o dalla diagnosi funzionale a cura dell'Azienda USL; nel caso in cui un membro del nucleo da inserire risultasse in carico anche ad altri Servizi (Psicologia Clinica, Sert, Csm,..) sarà cura del servizio inviante fornire le opportune informazioni alla struttura. In questa fase i dati identificativi del minore o del nucleo saranno indicati, per motivi di privacy con le iniziali del nome e del cognome. Nei casi in cui il progetto d'intervento preveda una collaborazione da parte della Comunità d'Accoglienza nella realizzazione di percorsi sanitari e riabilitativi, il Servizio inviante predisporrà una adeguata documentazione da allegare al progetto d'inserimento.

- La Comunità, in base ad una propria valutazione delle risorse da impegnare nell'accoglienza del minore o del nucleo, in ordine alle disponibilità di posti e alla compatibilità/clima relazionale presente all'interno della struttura, si riserva di decidere l'adesione al progetto di accoglienza.
- A fronte della disponibilità di massima da parte della Comunità si strutturerà un incontro tra il Referente Educativo della struttura e l'Assistente Sociale (se necessario anche il Coordinatore dell'Ufficio Strutture, più il Coordinatore di Polo Territoriale, l'Educatore Territoriale ed eventualmente il referente della struttura che ha precedentemente ospitato il minore o il nucleo) durante il quale verrà approfondita la situazione.

#### **Invio in emergenza:**

- L'accoglienza del minore (fascia 6/17) in emergenza, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio Sociale, è garantita dal centro C.AS.A o dai posti in convenzione appositamente individuati. Invii in emergenza al di fuori della prassi stabilita, per particolari e motivate situazioni o per minori di età inferiore ad anni 6, sono concordati di volta in volta con la comunità educativa/famigliare che contattata al momento si renda disponibile.

L'accoglienza del nucleo familiare in emergenza, per particolari e motivate situazioni di tutela della donna e del figlio minore, è concordata di volta in volta con la comunità d'accoglienza che contattata al momento si renda disponibile.

Sarà cura del Servizio formulare richiesta scritta con relativo impegno di spesa (anche tramite fax) e fornire verbalmente le prime indispensabili informazioni e indicazioni, cui dovrà seguire **entro un massimo di 15 giorni** dall'ingresso del minore o del nucleo, una proposta formale di inserimento a cura della assistente sociale responsabile del caso (vedi ingresso programmato).



## **2. Accoglienza**

- E' previsto un incontro preliminare tra l'Assistente Sociale responsabile del caso, la donna/il minore e la sua famiglia (se necessario/opportuno) e la Comunità, durante il quale vengono esplicitati gli obiettivi dell'accoglienza;
- Presentazione/descrizione della casa/comunità da parte degli Educatori/del Coordinatore: nel corso dell'incontro verrà presentata la struttura e la sua organizzazione, i vincoli e le risorse, gli strumenti offerti, le caratteristiche e le specificità della comunità, il regolamento interno;
- A seguito dell' assenso della Comunità, dell'assenso dei genitori quando dovuto e della donna – nel caso di inserimento di nucleo madre bambino - l'accoglienza verrà formalizzata con Dispositivo Dirigenziale controfirmato dalle parti.
- Le modalità d'inserimento dovranno essere concordate, rispetto ai tempi e ai modi, con la Comunità, tenendo conto del contesto di provenienza (famiglia, altra comunità);
- Al momento dell'inserimento andrà consegnata formalmente alla Comunità la documentazione personale del minore/nucleo madre -bambino, riassunta in un elenco controfirmato dalle parti, così specificata: certificati anagrafici ed eventuale permesso di soggiorno, certificazioni sanitarie e attestazione di condizioni di salute compatibili con la vita comunitaria rilasciata dall'A.USL o dal Servizio di Pediatria ( il cui rilascio deve intendersi recente), eventuali decreti emessi dal T.M. (di cui alcune parti potranno essere omesse in riferimento a contenuti di particolare delicatezza), documenti scolastici e numero di codice fiscale. In tale occasione verrà fissata la prima data di incontro tra servizio e comunità per la condivisione del progetto educativo individualizzato.
- A seguito dell'inserimento la Comunità provvederà ad inviare al Servizio una comunicazione di avvenuta accoglienza.
- L'inserimento sarà caratterizzato da un primo "periodo di prova" superato il quale – per quanto concerne l'inserimento di madre - bambino - avverrà la sottoscrizione da parte della donna del regolamento della Comunità (inteso come patto condiviso finalizzato alla convivenza).

## **3. Progetto Sociale ed Educativo**

- La prima fase dell'inserimento del bambino/nucleo dovrà essere caratterizzata da attività osservativa da parte della comunità, finalizzata - a partire dagli elementi già conosciuti e con particolare attenzione alle specifiche aree di bisogno del minore/nucleo - ad una maggiore conoscenza, necessaria ad orientare il progetto educativo individualizzato nel contesto comunitario. Il primo periodo osservativo sarà ricompreso: in un tempo variabile **da 1 a 3 mesi** nel caso del minore inserito in comunità educativa; in un tempo variabile **da 1 a 2 mesi** per il nucleo madre bambino ospite della comunità di accoglienza. Le osservazioni dovranno essere formulate in forma scritta (tramite stesura di relazione o compilazione di griglie osservative). Entro i primi due mesi dall'inserimento è previsto un incontro di restituzione reciproca delle osservazioni, tra comunità e servizio, alla presenza, se necessario, delle figure sanitarie (Psicologo, Neuropsichiatra, etc) che hanno in carico il minore/nucleo.
- Sulla base delle osservazioni raccolte nel primo periodo, la comunità predispone un progetto educativo/individuale che andrà condiviso con l'assistente sociale che ha in carico la situazione, negoziato con l'ospite nel caso d'accoglienza madre - bambino/comunicato alla famiglia d'origine, compatibilmente con la situazione giuridica, nel caso dei minori affidati. Tale progetto si intende contestualizzato in un progetto sociale a carattere generale sul nucleo, ove esista, la cui titolarità è in capo al Servizio sociale territoriale.

Nel progetto educativo individualizzato andranno indicati obiettivi, strumenti, risorse, tempi e modalità di verifica. I percorsi delineati sono da realizzarsi, quando opportuno e possibile, in un'ottica di promozione/conservazione di legami e relazioni preesistenti l'ingresso in comunità.

- La comunità provvederà ad inviare gli aggiornamenti rispetto alle verifiche concordate, con cadenza trimestrale o semestrale a seconda degli accordi intercorsi o della durata del progetto, e ogni qualvolta si ravvisi la necessità di ridefinire/riprogettare l'intervento educativo individuale.

#### **4. Realizzazione e Gestione dell'intervento**

- La comunità in un'ottica di sostegno e tutela del percorso del minore nonché di promozione dell'autonomia della persona e sulla base delle proprie caratteristiche/peculiarità, si impegna a perseguire con mezzi, strumenti e risorse idonei la realizzazione degli obiettivi enunciati nel progetto educativo/individuale.
- Sono previsti incontri di verifica tra il Servizio sociale nella figura dell'Assistente Sociale, la comunità e l'adulto /il minore, con le cadenze:

- previste dal progetto educativo/individuale
- almeno quadrimestrali
- dettate da situazioni di necessità, valutate congiuntamente
- se necessario, con maggior frequenza nel periodo dell'inserimento/dimissione
- Il servizio sociale mette a disposizione consulenza ed aiuto, o delega – previa autorizzazione – direttamente la comunità a perseguire i percorsi di presa in carico per le problematiche di tipo sanitario/specialistico (afferenti all'area psicologica, neuropsichiatrica, psicoterapica) con la priorità sui percorsi all'interno dei servizi pubblici;
- Nella gestione del progetto va garantito uno stretto raccordo tra il servizio sociale e la comunità. Nello specifico:
  - la comunità dovrà essere informata rispetto ad eventi e situazioni significative che abbiano ricadute sul percorso delineato (obiettivi, tempi, eventuali accordi intercorsi o decisioni assunte dall'assistente sociale nel corso di incontri con l'adulto accolto/la famiglia del minore,..)
  - il servizio sociale dovrà essere informato di ogni significativo evento/accadimento che pregiudichi, modifichi o comunque influisca sul progetto individuato.
- La comunità si impegna a comunicare tempestivamente (anche via Fax o posta elettronica) ogni significativo evento/accadimento riferito al minore/nucleo (fughe-ricoveri -incidenti- ecc.), indirizzando la comunicazione all'Ufficio Strutture in sede centrale, all'Assistente Sociale referente, alle Forze dell'Ordine nel caso di fuga/allontanamento senza autorizzazione.
- La dimissione può avvenire in ordine alle seguenti tipologie:
- Programmata, sulla base di quanto previsto dal progetto e, ove possibile, condivisa con la comunità
- Per incompatibilità con la struttura: il servizio, valutata e accolta la incompatibilità, formalizzata con comunicazione scritta da parte della comunità, predispone un nuovo percorso per il minore/nucleo, da realizzarsi **entro il termine di 2 mesi**.
- In emergenza: a fronte di situazioni gravi e di pericolo per l'incolumità della donna e del minore o degli altri ospiti (donne e / o minori) il servizio **nel limite dei 2/3 giorni** provvederà a trovare altre e più tutelanti situazioni.

## Raccordi istituzionali

***I raccordi tra le Comunità ed il Servizio Adulti e Famiglie/Età Evolutiva vengono garantiti attraverso:***

1. Un Coordinamento Comunità – Comune di Parma, composto dai rappresentanti delle Comunità operanti nel territorio cittadino ed in parte in ambito provinciale – firmatarie del protocollo di intesa - e dai rappresentanti del Servizio Sociale del Comune di Parma opera un primo livello di raccordo tra le istituzioni perseguendo le seguenti finalità:

- Operative: Funzioni di monitoraggio del protocollo
- Conoscitive: per una lettura della realtà del territorio nel contesto delle politiche sociali, in particolare per ciò che attiene all'area minori e famiglia
- Formative: per la promozione/programmazione di approfondimenti e per tutte le informazioni relative a convegni o percorsi di aggiornamento professionale
- Informative: per favorire la circolarità delle informazioni su servizi, opportunità, innovazioni, etc. di interesse comune a sostegno dell'attività di servizio svolta in sinergia.

Si prevedono incontri a cadenza trimestrale.

2. ***Un incontro annuale*** tra la singola Comunità e i rappresentanti del Servizio Sociale finalizzato ad una maggiore conoscenza delle specifiche realtà e ad eventuali approfondimenti in merito alla conferma/definizione di apposita convenzione.

**Riferimenti normativi**

- La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ", dopo aver ribadito la titolarità dei Comuni delle funzioni assistenziali già di competenza delle province, prevede che i Comuni esercitino le funzioni stesse realizzando interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo d'origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 1, 2° c., lett. C.);
- L'art.19 della stessa legge individua nei piani di zona lo strumento strategico dei Comuni per il governo dei servizi sociali , con il compito di organizzare soggetti diversi che intervengono sui bisogni e sulla domanda sociale della comunità locale;

- La Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " all'Art. 2 comma 2 prevede che "al fine di prevenire, rimuovere e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti Locali, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale e del volontariato, (omissis)";
- La legge Regionale n. 37/1996 "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11/08/1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato" all'Art. 12 prevede che gli Enti locali possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno 6 mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico;
- La legge Regionale n.7 del 4/02/94 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale in attuazione alla Legge n. 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" stabilisce come le cooperative sociali abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- La Legge 184/1983 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" così come modificata dalla Legge n. 149 del 28/03/2001, all'Art. 2 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- La Legge. N. 194/78 - e successive modificazioni ed integrazioni - tutela la maternità e la procreazione libera e responsabile - stabilisce che, a tal fine, lo Stato, le Regioni e gli EE.LL, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze si impegnino a garantire servizi di supporto alla donna sostenendo la sua scelta di maternità;
- L'Art. 33 della L.R. n.2 del 12.01.1985 assicura gli interventi alla famiglia che versa in condizioni di difficoltà materiali e cognitive, relazionali e sociali per favorire e sostenere un equilibrato sviluppo psico- fisico dei minori;
- L'Art. 34 della stessa Legge prevede interventi finalizzati ad "assicurare le essenziali condizioni materiali di vita; contrastare e contribuire a rimuovere i

processi di emarginazione; garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza; garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psico-fisica;

- La Del. G. R. 564/00 definisce i requisiti strutturali e funzionali necessari per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori (omissis).